

## **TI\_GERICHTE 38.2017.33 vom 27. Juli 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-07-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2017.33](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2017.33)

FR: TI\_GERICHTE 38.2017.33 du 27 juillet 2017

IT: TI\_GERICHTE 38.2017.33 del 27 luglio 2017

### **Erwägungen**

#### **E. 30**

settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379, ad un assicurato con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in Ticino, dove ha frequentato le scuole dell'obbligo e il liceo, poiché non aveva la residenza effettiva in Svizzera, bensì in un Paese estero dove abitava in un proprio appartamento preso in locazione. Il TCA è arrivato alla medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014, cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr. 53 pag. 781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui abitava. La condizione dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa dall'amministrazione e dal Tribunale in un'epoca posteriore quando sua moglie e i figli hanno lasciato l'Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato estero e in considerazione del fatto che l'assicurato ha dichiarato di avere da diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica. Questa giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6 ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr. 55 pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese, presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la moglie e i loro due figli. Alla medesima conclusione il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato. In primo luogo, l'assicurato, il quale nell'aprile 2012 si era stabilito in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata determinata (1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni successivi, e che era in possesso di un permesso B, non doveva essere qualificato come falso frontaliere. In secondo luogo, anche ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30 giugno 2013, resta il fatto che l'assicurato non aveva l'intenzione di risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle proprie relazioni personali. Su questo tema B. Rubin in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schulthess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (...) 9 L'exigence de la résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement

sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au placement (ATF 115 V 448 consid. lb p. 449 ; FF 1950 11 546). Si l'exportation des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02] consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30 novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de rendre vraisemblable qu'il réside en Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]). 10 Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74). 11 II convient de donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril 2006 [C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent et ininterrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre 2007 [8C\_270/2007] consid. 2.2).” 2.3. Nella presente fattispecie, questo Tribunale osserva innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.-2.3.). Il 3 ottobre 2016 RI 1, nato nel 1992, cittadino svizzero, iscritto in disoccupazione dal 2 settembre 2015 (cfr. doc. 1), è stato sentito dall’ispettore \_\_\_\_\_ della Sezione del lavoro. In quell’occasione è stato allestito un “Verbale di audizione”, sottoscritto pure dall’assicurato, del seguente tenore: " Sono nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ Dalla nascita fino alla fine del 2010 sono stato domiciliato a \_\_\_\_\_ Italia in \_\_\_\_\_ con i miei genitori, in seguito ci siamo trasferiti a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ in una casa di proprietà dei miei genitori. Sono rimasto domiciliato a \_\_\_\_\_ con i miei genitori fino a novembre 2012, in seguito mi sono trasferito a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ con la mia compagna. A gennaio 2013 è nato nostro figlio e nel mese di giugno 2013 ci siamo trasferiti a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ nell’abitazione dei suoceri. Estate 2013/2014 (non mi ricordo l’anno esatto), ci siamo trasferiti per circa 6 mesi a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_. Fine anno 2014 ci siamo lasciati e ognuno è andato a vivere dai rispettivi genitori, lei a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ mentre io a \_\_\_\_\_. Dal 29.08.2015 mi sono trasferito in Svizzera a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_. Ho svolto le scuole dell’obbligo in Italia fino alle medie e un anno di Scuola superiore in \_\_\_\_\_

informatica (ITIS). In seguito ho svolto la scuola Media Superiore di \_\_\_\_\_ per apprendisti pittori, tre anni di formazione presso la ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ e 1 anno presso la ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. Il 02.07.2012 ho ottenuto l'Attestato Federale di Capacità. Durante la formazione di apprendista pittore rientravo in Italia presso il mio domicilio giornalmente. Da agosto a dicembre 2012 ho lavorato come pittore per la ditta \_\_\_\_\_, chiusa in seguito a fallimento. Nel 2013 sono rimasto disoccupato ma non avevo diritto alle indennità di disoccupazione in Italia, in Svizzera non avevo diritto in quanto non avevo la residenza. Dal 13.01.2014 fino al 31.08.2015 ho lavorato come pittore per la ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. Quando ero occupato presso la ditta \_\_\_\_\_, rientravo in Italia presso il mio domicilio giornalmente. La lettera di disdetta del 25.06.2015 porta l'indirizzo di \_\_\_\_\_ in quanto ero domiciliato assieme ai miei genitori. Fino a quando lavoravo non mi sono mai deciso a trasferirmi in Svizzera, con la perdita del posto di lavoro ho deciso di trasferirmi per poter usufruire delle indennità di disoccupazione e stabilirmi fisso in Svizzera. Sono andato a vivere a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ da mia nonna, in quanto mia madre beneficiaria dell'assistenza sociale non poteva ospitarmi altrimenti le avrebbero riconosciuto soltanto metà dell'affitto, in quanto l'altra metà l'avrei dovuta pagare io e al momento non potevo. Ho condiviso l'appartamento con mia nonna \_\_\_\_\_, mia zia \_\_\_\_\_ e mia cugina \_\_\_\_\_. Avevo a disposizione la stanza per gli ospiti, in quanto mia zia e mia cugina dormono nella stessa stanza mentre mia nonna ha una stanza da sola. Il salone, la cucina e un bagno sono in comune. Non son in grado di dire se il proprietario dell'appartamento è stato informato della mia presenza nell'appartamento di mia nonna. Ho usufruito dell'appartamento gratuitamente. La spesa per alimentari veniva fatta da mia nonna e ogni tanto le davo fr. 100.- al mese. Ho portato unicamente i miei effetti personali. Prendo atto della lettera del Comune di \_\_\_\_\_ datata 02.08.2016. Nel mese di giugno 2016 (non mi ricordo la data esatta) sono stato convocato nel Comune di \_\_\_\_\_ per spiegare la mia situazione abitativa. Alla presenza di un agente di polizia (non mi ricordo il nome) e di una signora (non mi ricordo il nome e la funzione), ho spiegato di abitare a \_\_\_\_\_ presso mia nonna e di essere separato dalla mia ex compagna con la quale abbiamo avuto un figlio. Al termine del colloquio mi sono recato con l'agente di polizia a \_\_\_\_\_ presso l'Ufficio delle dogane per verificare l'effettivo sdoganamento dell'automobile. Un giovedì del mese di giugno o luglio 2016 (non mi ricordo la data esatta), alle ore 0800/0830 è venuto lo stesso agente di polizia a casa di mia nonna per un controllo. Ho spiegato all'agente di polizia di essere venuto a vivere a \_\_\_\_\_ presso mia nonna in quanto avevo perso il posto di lavoro e per poter usufruire delle indennità di disoccupazione. Non ho mai dichiarato all'agente di polizia di pernottare a \_\_\_\_\_ saltuariamente. L'agente di polizia ha spiegato che se restavo a vivere da mia nonna avrebbe perso la prestazione complementare. A questo punto l'agente di polizia ha comunicato a mia nonna che avrebbe scritto che io ero ospite per non farle perdere la prestazione complementare. In seguito mi sono informato personalmente con mia madre che questo non è vero. Da quando sono iscritto in disoccupazione ho abitato a \_\_\_\_\_ di regola il lunedì, martedì, mercoledì mattina, giovedì e venerdì. Il mercoledì pomeriggio ero con mio figlio in Italia come anche durante il fine settimana (sabato, domenica e a volte il venerdì sera). Quando vedo il figlio il punto di appoggio la casa di mio padre a \_\_\_\_\_. La domenica sera riporto il figlio dalla madre a \_\_\_\_\_ e rientro al mio domicilio a \_\_\_\_\_ da mia nonna. Nel mese di giugno 2016 (non mi ricordo il periodo esatto) sono stato una/due settimane a casa di mio padre a \_\_\_\_\_, in quanto mio figlio era ammalato e la mia ex compagna non poteva tenerlo.

Appena mio figlio è guarito è tornato dalla madre a \_\_\_\_\_ ed io sono tornato a \_\_\_\_\_ riprendendo la solita routine. Dopo la visita della polizia, mia nonna era molto spaventata e pertanto ho deciso di andarmene e mi sono trasferito ad inizio agosto 2016 da mia madre a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, app. n. \_\_\_\_\_. Nel frattempo ho ricevuto una lettera di espulsione dal Comune di \_\_\_\_\_. Condivido l'appartamento solo con mia madre. L'appartamento è un monolocale con cucina e bagno separato. Il proprietario dell'appartamento è stato informato e sono stato autorizzato a vivere con mia madre. Non pago affitto e per le necessità provvede mia madre in quanto al momento non ho alcuna entrata finanziaria (i pagamenti della Cassa disoccupazione sono bloccati da giugno 2016). La mia automobile si trova a \_\_\_\_\_ e attualmente è ancora targata in Italia, ho ricevuto una proroga fino alla fine dell'anno per collaudarla. Ho una carta prepagata con Sunrise (non mi ricordo il numero) e una carta prepagata con Wind (\_\_\_\_\_). Da sempre sono in cura in Svizzera, precedentemente a \_\_\_\_\_ dal dr. \_\_\_\_\_, in seguito dal dr. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ ed ora dalla dr.ssa \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_.

Mio figlio \_\_\_\_\_ è nato il \_\_\_\_\_ e vive a \_\_\_\_\_ con la madre. Verso in contanti alla mia ex compagna euro 600.- al mese di contributo alimentare e per l'asilo di nostro figlio. Mio padre risiede a \_\_\_\_\_ mentre mia madre a \_\_\_\_\_, non ho fratelli o sorelle. Da due anni sono abbonato ad una palestra di \_\_\_\_\_.”

(Doc. 10) Fra gli atti dell'incarto figurano inoltre altri documenti rilevanti. Innanzitutto un Rapporto della Cassa di disoccupazione del 15 dicembre 2015 del seguente tenore: " Convocato l'assicurato presso il nostro ufficio per alcuni chiarimenti in merito alle risposte date nel formulario per la verifica dell'effettiva residenza. L'assicurato, su mia richiesta, specifica che non sta più insieme alla madre di suo figlio (di fatto la sua ex compagna). Pertanto nei fine settimana ha sempre in custodia il figlio (per decisione giudiziaria) e di conseguenza lo prende all'asilo venerdì sera a \_\_\_\_\_, dorme dal Padre a \_\_\_\_\_ venerdì sera e sabato sera, poi lascia il figlio dalla madre la domenica sera e rientra al suo domicilio a \_\_\_\_\_. A \_\_\_\_\_ abita con la nonna e una zia ed ha una stanza a sua disposizione. Infatti la cugina studia a \_\_\_\_\_ e rientra qualche volta a \_\_\_\_\_ nei fine settimana; pertanto ha a disposizione la stanza lasciata libera dall'assicurato per il fine settimana. Per quanto concerne l'auto, è intestata al padre dell'assicurato, il quale l'ha in seguito cointestata per non avere problemi di permesso di circolazione; ora ha intenzione di acquistarne un'altra ed intestarla a lui immatricolandola ovviamente in Ticino.” (doc. 8/1) In seguito, dal Rapporto di esecuzione del 30 giugno 2016 della Polizia \_\_\_\_\_, ad opera del Sgt \_\_\_\_\_ relativo ad una richiesta del controllo abitanti del Comune di \_\_\_\_\_, si rileva che: " Ricevuta la richiesta di informazioni il 16.06.2016, abbiamo esperito un controllo immediato presso il domicilio del rubricato. Si tratta di un appartamento di 4 1/2 locali (tre camere da letto) un salotto ed una cucina abitabile. Presso l'appartamento presente unicamente la signora \_\_\_\_\_. La stessa ci mostra la camera "occupata" dal rubricato "cugino". Si tratta di una camera ammobiliata, sul letto sono presenti numerosi capi stirati, presente pure l'asse da stiro aperto, il letto è stato sistemato come se non venisse quasi mai utilizzato e nell'armadio vi sono solo vestiti appartenenti alla titolare dell'appartamento \_\_\_\_\_ (nonna). La \_\_\_\_\_ ha dichiarato che il cugino dorme ca 2/3 volte al mese ed il resto del tempo lo passa presso l'abitazione di proprietà del padre sita a \_\_\_\_\_ (I) in \_\_\_\_\_. Si provvede a contattare telefonicamente il RI 1 ed a fissare un appuntamento per il primo pomeriggio per avere ulteriori ragguagli. Alle ore 14:00 del 16.06.2016, presso la sede del comune di \_\_\_\_\_ unitamente all'impiegata \_\_\_\_\_ ed al rubricato, abbiamo provveduto ad

indicare al rubricate) che nei suoi confronti sono in corso una serie di accertamenti intenti a chiarire la sua posizione in Svizzera. Il RI 1 viene messo al corrente in merito a quanto abbiamo appreso al mattino e gli vengono poste delle domande specifiche più precisamente:

- Dove vive? Ha dichiarato di vivere a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ nella camera descritta di cui sopra.
- Dove sono i suoi indumenti? Ha dichiarato che porta con sé, sempre una borsa con il cambio vestiario e che gli stessi si trovano presso l'abitazione del padre. (oggi non ha la borsa in quanto non si fermerà ma rientrerà in Italia)

Viste le risposte di cui sopra, gli è stato chiesto come mai non è presente lo spazzolino per i denti? Ha dichiarato che non può comprarne due e che il suo "elettrico" si trova a casa, riferendosi alla casa del padre.

Riferisce di essere padre di un bambino RI 1 di 3 1/2 anni che vive con l'ex compagne a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_. Lui tutti i fine settimana da venerdì sera fino alla domenica sera e tutti i mercoledì pomeriggio fino a giovedì mattina, quando lo porta a scuola il bimbo è con lui presso la casa del padre. Racconta che ha sempre vissuto in Italia ed ha sempre lavorato in Svizzera.

- Visto che i suoi interessi sono in Italia cosa l'ha spinto a chiedere il domicilio in Svizzera? Ha dichiarato che lui è cittadino Svizzero e che ora i suoi interessi sono in Svizzera. Essendo giunto a \_\_\_\_\_ alla guida della sua vettura con targhe Italiane abbiamo chiesto di esibire il salvacondotto. Non essendo in grado di presentare il documento ci siamo recati presso l'ufficio doganale per un ulteriore accertamento. Alle ore 15.00 presso l'ufficio doganale \_\_\_\_\_ Presso l'ufficio doganale è emerso che il veicolo risulta regolarmente sdoganato e che è stato rilasciato il formulario 15/30 (nuova immatricolazione) la documentazione per \_\_\_\_\_ è stata inoltrata il 09.02.2016. Dai controlli eseguiti nei giorni successivi e più precisamente i giorni 21; 23; 24; 27; 28, in questo periodo abbiamo rilevato la presenza della vettura di cui sopra solo due volte e come confermato dalla cugina, uniche due notti nel quale il rubricato ha pernottato nell'appartamento della nonna. In data odierna 30.08.2018 presso il domicilio presente la \_\_\_\_\_, nonne e titolare dell'appartamento. La donna, appena rientrata da un periodo di ferie trascorso dai parenti nel \_\_\_\_\_, ha dichiarato: "Mio nipote si trova in Svizzera per motivi finanziari, in quanto ha obblighi di mantenimento nei confronti del figlio e non svolge attività lucrativa." Presso l'appartamento presente pure il rubricato. Quest'ultimo dopo aver conferito con la nonna, ha dichiarato: "Come ho già affermato ho sempre sempre lavorato in Svizzera per diversi datori di lavoro, l'ultimo impiego l'ho svolto presso la ditta \_\_\_\_\_.

Ho sempre risieduto in Italia ed in seguito alla perdita dell'impiego avvenuta nel 2015, ho trasferito il domicilio in Svizzera per usufruire del piano di disoccupazione e degli aiuti sociali in quanto devo provvedere al mantenimento di mio figlio". Essendo dunque chiarito, che la presenza del rubricato sul territorio Svizzero è dovuta unicamente ad un fattore economico e che i suoi interessi gravitano nella vicina penisola riteniamo conclusi i nostri accertamenti." (Doc. 12/2) L'11 agosto 2016 il Municipio di \_\_\_\_\_ ha poi revocato il domicilio di RI 1 a \_\_\_\_\_ "in quanto l'interessato effettivamente non risiede nel Comune" (cfr. doc. 12/1). Questa decisione è cresciuta in giudicato (cfr. doc. 12). Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ricorda preliminarmente che è la data della decisione su opposizione impugnata (nel presente caso: il 24 febbraio 2017) che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C\_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C\_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2). Alla luce della giurisprudenza qui sopra illustrata (cfr. consid. 2.2. e 2.3.), le dichiarazioni contenute nel "Verbale di audizione" e le circostanze che emergono dal Rapporto di esecuzione della Polizia di \_\_\_\_\_ assumono un'importanza decisiva (cfr. doc. 12.2.: "Lui tutti i fine

settimana da venerdì sera fino alla domenica sera e tutti i mercoledì pomeriggio fino a giovedì mattina, quando lo porta a scuola il bimbo è con lui presso la casa del padre”; “La \_\_\_\_\_, nonna e titolare dell’appartamento ha dichiarato: Mio nipote si trova in Svizzera per motivi finanziari, in quanto ha obblighi di mantenimento nei confronti del figlio e non svolge attività lucrativa.”). Applicando l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C\_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C\_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C\_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C\_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che RI 1 ha in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Il ricorrente, non ha concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), cantonale (cfr. consid. 2.2) e della prassi amministrativa (cfr. consid. 2.3), le quali esigono come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C\_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”). Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465). Giova ribadire che con giudizio 8C\_592/2015 del 23 novembre 2015, già citato (cfr. consid. 2.1.), il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio. In una sentenza 8C\_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, ritenendo inammissibile il ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha inoltre evidenziato che: “ (...) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell’appartamento di due locali e mezzo (60 m<sup>2</sup>), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C\_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l’ottenimento delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione. (...)” In un’altra sentenza 8C\_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha pure ritenuto inammissibile un ricorso rilevando che: “ (...) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della

Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera, che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extralavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati, (...)” Nella presente fattispecie il centro delle relazioni personali di RI 1 è in Italia, a \_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_\_), che dista soli 14 Km da \_\_\_\_\_, in un’abitazione di proprietà della famiglia (cfr. STCA 38.2016.64 del 13 marzo 2017), dove risiede suo padre e dove egli esercita il diritto di custodia del figlio (sul tema cfr. STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016). Da notare che pure la sua ex compagna ed affidataria del minore risiede in Italia a \_\_\_\_\_ (Comune di \_\_\_\_\_). La camera di cui disponeva prima a \_\_\_\_\_ presso la nonna e la zia e poi a \_\_\_\_\_ presso la mamma va semplicemente considerata una residenza secondaria. Il fatto che una parte del suo centro d’interesse sia in Svizzera dove vivono la madre, la nonna e altri parenti, non è peraltro decisivo, secondo la giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3). Lo stesso vale per le attività effettuate nel tempo libero (palestra). Rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 24 febbraio 2017 la Sezione del lavoro ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato.

2.4. Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C\_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n. 24). Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315 , con riferimenti [RS 0.142.112.681]). Giusta l’art. 1 cpv. 1 dell’Allegato II ALC, elaborato sulla base dell’ art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso ( art. 15 ALC ), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell’ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L’ art. 121 LADI , entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all’ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AIV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173). Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’ Allegato II all’ ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS

0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3). Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell'8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Kahil-Wolff, "Le Règlement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d'autres développements en termes d'assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C\_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1). L'art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro. In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l'assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C\_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683). Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti. Secondo l'art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliere» qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana. In effetti viene considerato lavoratore frontaliere anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: "(...) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliere, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (...)"). Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) alla luce dell'art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 ("La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente."). Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell'art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento ("La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.") e dell'art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento ("Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di

residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683). Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse rembourse, sur demande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”); risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “(...) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (...)”. In una Direttiva del 24 ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che: " Ai sensi dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento 883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliere in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliere atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato. Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di residenza." Sul tema e per un riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al Canton Ticino, cfr. STF 8C\_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014 ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale 8C\_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4. In una sentenza pubblicata in DTF 142 V 591 il Tribunale federale ha considerato frontaliere un’assicurata domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l’ensemble de ces éléments, il convient d’admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement”). In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (...) 6.2. Cette disposition du règlement d’application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d’intérêt de la personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit centre d’intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10 Wencel, points 49 et 50). 6.3. La recourante soutient que l’application des critères réglementaires susmentionnés doit conduire à la reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu’elle a passé l’entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s’y est toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail). 6.4. Ces éléments ne sont toutefois pas absolument pertinents dans l’analyse de la condition de résidence pour l’indemnisation d’un travailleur frontalier au chômage complet. Par définition, un tel travailleur exerce une activité dans un Etat membre autre que l’Etat de résidence. Peu

importe qu'il ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in *Europäisches Sozialrecht*, 6 e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65). N'est pas non plus un critère pertinent, dans le cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que, dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08] et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse. Quant à la situation familiale de l'intéressée, elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid. 5.2). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3; arrêt Jeltens e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui avait une portée plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit, Rec. 1986 1837 point 17; voir aussi l'arrêt 8C\_60/2016 du 9 août 2016 consid. 4.2.3). 6.5. Par conséquent, même en tenant compte des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (...) In applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari. Le medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all'indennità di disoccupazione in quanto un'assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una

volta per settimana. Con analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un'assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall'interessata da cui emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l'abitazione coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali. Il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C\_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l'Alta Corte ha sottolineato che "la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia.". In una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliera un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana. Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche dall'assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull'estratto conto attestante i prelievi in contanti. L'assicurato ha contestato la sentenza cantonale davanti all'Alta Corte. Il Tribunale federale, con sentenza 8C\_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell'assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni: "(...) L'apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell'applicazione del diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un'abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (...)” In un'altra sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto all'indennità di disoccupazione “Un ricorrente, titolare di un permesso B dall'aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali, dall'altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica sia durante lo svolgimento dell'attività lavorativa sia dopo l'iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza in Svizzera secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliera che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza.”. Alla medesima conclusione il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza 38.2015.49 del 18 aprile 2016. 2.5. Nella presente fattispecie lo stesso assicurato ha affermato di rientrare ogni settimana in Italia per esercitare il diritto di custodia sul figlio

(cfr. STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016). Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale egli deve essere considerato un frontaliere vero per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia. Come già costantemente sottolineato dal TCA (cfr. le sentenze 38.2016.72 del 24 aprile 2017; 38.2015.12 del 5 febbraio 2016; 38.2015.61 del 16 dicembre 2015) è indubbio che tale soluzione può risultare svantaggiosa per l'assicurato. Ciò deriva tuttavia dall'assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza sociale a livello europeo (cfr. D. Cattaneo, "Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois" in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178. Vedi pure: STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015, STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 nelle quali il TCA ha riconosciuto ad alcuni assicurati lo statuto di falso lavoratore frontaliere con conseguente diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del paese di residenza). In tale contesto il TCA ricorda che la vecchia giurisprudenza sul vero frontaliere, ma atipico, non è più applicabile (cfr. consid. 2.4. e STF 8C\_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 4.2). Anche da questo profilo dunque, va negato ad RI 1 il diritto all'indennità di disoccupazione. La decisione su opposizione del 24 febbraio 2017 impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.